



Bozza Disegno di legge di bilancio 2021

Nota di sintesi e prime valutazioni

18 novembre 2020

1. Premessa e (prime) valutazioni generali

La bozza di disegno di legge di bilancio conferma le anticipazioni degli ultimi giorni.

L'impianto del DDL, che, stando a notizie di stampa, produrrebbe effetti finanziari per circa 38 miliardi nel 2021 (non è al momento disponibile la Relazione tecnica), è sensibilmente condizionato dal contesto emergenziale. Ne è conferma il fatto che circa 10 miliardi sono destinati a due capitoli: il rifinanziamento della c.d. **cassa COVID** e un nuovo **Fondo per il sostegno delle attività produttive più colpite dalla pandemia**.

Il funzionamento di questo Fondo, cui sono destinati 4 miliardi, è basato sul rinvio a successivi DPCM, adottati previo parere delle Commissioni parlamentari, e il suo perimetro d'azione è circoscritto al rifinanziamento per il 2021 di misure già adottate per l'emergenza.

Quanto agli **ammortizzatori sociali COVID**, confermata la proroga di ulteriori 12 settimane senza la previsione del pagamento del contributo addizionale; a ciò si accompagna la riproposizione del blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo 2021.

L'impostazione adottata in materia - proroga cassa integrazione e divieto di licenziamento - è ancora legata a una logica meramente emergenziale e difensiva. Non vi è alcun accenno o riferimento a proposte strutturali e di più ampio respiro per affrontare la fase della ripresa.

Inoltre, con riferimento alle 12 settimane di ammortizzatori COVID, viene introdotta una disparità di trattamento tra le imprese che accedono alla cassa ordinaria COVID (che potranno utilizzare le dodici settimane dal 1° gennaio al 31 marzo 2021) e quelle che accedono all'assegno ordinario e alla cassa in deroga COVID (che potranno utilizzare le dodici settimane dal 1° gennaio al 30 giugno 2021). Con ogni probabilità, tale disparità sottintende la volontà di distinguere, a partire dal 1° aprile prossimo, il trattamento riservato alle imprese destinatarie della cassa integrazione guadagni da quello riservato alle imprese che fanno riferimento al sistema dei Fondi di solidarietà bilaterali per l'integrazione del reddito o alla cassa in deroga. Per le prime sembra prospettarsi un ritorno al regime "ordinario", che prevede, *in primis*, il pagamento della contribuzione addizionale. Per le seconde, sarà invece possibile ancora per 3 mesi l'accesso agli strumenti di integrazione

salariale di natura emergenziale, seppur in maniera più “rarefatta”, ma senza alcun versamento di contribuzione addizionale.

Inoltre, la Legge di Bilancio contiene poche e insufficienti misure di più lungo periodo per il post emergenza. Gli **incentivi a favore dell’occupazione di giovani e donne**, nonché quelli previsti **per il Sud**, seppur apprezzabili nella loro finalità di essere orientati alle categorie più fragili del mercato del lavoro e alle aree più svantaggiate, risultano, nel complesso, poco efficaci e di incerta applicazione, per due ordini di ragioni. In primo luogo, si tratta di misure caratterizzate da vincoli per le imprese tali da disincentivarne l’utilizzo. L’incentivo occupazione giovani, infatti, è subordinato al divieto di licenziamento non solo nei sei mesi precedenti l’assunzione ma anche nei nove successivi. Inoltre, si tratta di misure caratterizzate da incognite operative, in quanto il loro riconoscimento è subordinato alla necessaria autorizzazione da parte della Commissione europea.

Positivo il capitolo dedicato alle misure di **liquidità e ricapitalizzazione delle imprese**. In particolare: la proroga della moratoria, la proroga delle coperture del Fondo di Garanzia per le PMI e di SACE previste dal DL Liquidità, il rafforzamento delle garanzie SACE, il rifinanziamento del credito d’imposta quotazione delle PMI, la proroga delle garanzie di SACE alle assicurazioni per il credito di fornitura, la proroga di alcune misure del “Fondo Patrimonio PMI” di Invitalia. Negativo però lo spostamento, a partire dal 1° marzo 2021, della copertura delle midcap dal Fondo di Garanzia a SACE che, tra le altre cose, impedisce di rendere strutturale oltre il 30 giugno 2020 l’estensione della copertura del Fondo di Garanzia alle midcap, privandole, una volta scadute le misure del Temporary Framework (dal 1° luglio 2021), della possibilità di accedere a uno strumento agevolativo (potranno essere garantite da SACE, ma solo a condizioni di mercato).

Nel complesso positive le misure destinate alla proroga e al rafforzamento degli **incentivi 4.0**, sostanzialmente in linea con le proposte di Confindustria. Tra le altre cose, si dispone la proroga di 2 anni (non 3 come da noi richiesto) del credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali e beni 4.0, con alcuni interventi di potenziamento. Positivo il fatto che le nuove agevolazioni riguarderanno gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020. In questo contesto, positivi anche la proroga e il potenziamento del credito d’imposta per

investimenti in ricerca e sviluppo, nonché per i progetti di innovazione e *green*, in linea con quanto più volte richiesto da Confindustria.

Positivo il rinvio al 1° luglio 2021 di ***plastic e sugar tax***.

Per le **politiche di coesione**, sono stanziati ingenti risorse per il cofinanziamento della programmazione 2021-2027 dei Fondi strutturali europei (39 miliardi) e il rifinanziamento (50 miliardi) del Fondo sviluppo e coesione (FSC), razionalizzando la programmazione pregressa e adottando procedure più rigorose per un effettivo e tempestivo impiego delle risorse complessivamente disponibili. Il riassetto della politica di coesione viene completato trasferendo la gestione contabile del FSC in capo alla Ragioneria generale dello Stato.

Altre misure rilevanti per il Mezzogiorno riguardano: come accennato, la decontribuzione degli oneri previdenziali gravanti sulle imprese (con *decalage* dal 2026) per complessivi 27,9 miliardi distribuiti nel periodo 2021-2029, coperta al 50% dal 2022 con risorse dei Fondi strutturali europei e del Next Generation EU; la proroga al 2022 del credito d'imposta sugli investimenti, con un aumento del plafond disponibile fino a oltre 1 miliardo di euro l'anno.

Nel settore dei **trasporti**, positive le misure compensative a sostegno delle imprese e per la ripresa del trasporto ferroviario, incomplete e insufficienti, invece, quelle a supporto del trasporto marittimo e del trasporto stradale passeggeri.

Il DDL prevede, poi, numerose **proroghe e rifinanziamenti** di agevolazioni di varia natura ed entità (tra quelle di interesse, il credito d'imposta sud e i bonus edilizia ed efficienza energetica), di interventi di sostegno per i settori in crisi - anche a causa dell'emergenza epidemiologica - nonché in materia di salute, dove si registra in positivo la **rimodulazione dei tetti di spesa farmaceutica** fra spesa convenzionata ed acquisti diretti, che consente un maggior utilizzo delle risorse pubbliche per la farmaceutica e ridurrebbe l'onere del pay-back per le imprese operanti nel settore degli acquisti diretti (es. farmaci oncologici).

Rifinanziata anche la dotazione assegnata al reddito di cittadinanza, per complessivi 4 miliardi dal 2021 al 2029. Cospicuo il capitolo dedicato alle misure assunzionali nelle PA, non sempre accompagnate da particolari requisiti di qualificazione del nuovo personale.

Al netto di 4.0, gli indirizzi e le scelte funzionali a una robusta azione di rilancio del sistema produttivo sono quindi rinviati al **PNRR**. Quanto a quest'ultimo, il DDL si limita per il momento a definire la cornice contabile funzionale alla sua attuazione, prefigurando quella gestione accentrata delle risorse (in particolare presso la RGS) auspicata anche da Confindustria.

In generale sul tema **education** le misure presenti nel DDL mantengono un approccio emergenziale, anche dal punto di vista tecnico, visto che in alcuni casi si collegano ai decreti del periodo marzo-maggio: ad esempio, per quanto riguarda il finanziamento dei sistemi informatici delle scuole (tra l'altro, molto orientati alla gestione del personale scolastico) e del fondo emergenziale per l'università. Come nei decreti di marzo-maggio non c'è nessun riferimento esplicito agli ITS (che fino al 2020 sono stati destinatari di 48 milioni di finanziamento statale ogni anno), nonostante diverse conferme pubbliche da parte del Governo. Sull'innovazione digitale il finanziamento degli animatori digitali e dei sistemi informatici delle scuole è insufficiente a garantire un sufficiente livello di efficacia della didattica a distanza. Positivi gli incrementi del Fondo Finanziamento Ordinario dell'università, così come del fondo per il diritto allo studio.

Nel prosieguo, le prime notazioni di maggior dettaglio sulle principali misure di interesse.

1. Investimenti privati

Come anticipato, il DDL ripropone per un biennio il **Piano Transizione 4.0**.

Le nuove norme ampliano l'ambito oggettivo di applicazione delle agevolazioni anche agli investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli elencati nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (scelta che suscita alcune perplessità).

Per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali non 4.0 (cioè non inclusi negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232), effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spetta nella misura del 10% per gli investimenti fino a 2 milioni di euro per i beni materiali e fino a 1 milione di euro per i beni immateriali. Inoltre, la misura del credito d'imposta è aumentata al 15% per gli investimenti in beni strumentali, sia materiali sia immateriali, destinati all'organizzazione di forme di lavoro agile effettuati nel medesimo periodo. Si ricorda che tali agevolazioni riguardano anche gli investimenti effettuati da esercenti arti e professioni. Per investimenti nei medesimi beni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022, il credito d'imposta spetta nella misura del 6%, con i medesimi limiti di investimento sopra descritti.

Per gli investimenti in beni dell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30% per la quota superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 10% per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati nel 2022, il credito d'imposta è riconosciuto, per i medesimi investimenti, nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20% per la quota di investimenti superiori a 2,5 e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 10% per la quota di investimenti superiori a 10 e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Condividendo in parte le nostre proposte è previsto un potenziamento degli incentivi sugli investimenti 4.0 (seppur meno generoso di quanto da noi ipotizzato), con adozione di un condivisibile meccanismo di *decalage*.

Per gli investimenti in beni immateriali indicati nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, con limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Quanto alle modalità di utilizzo del credito, si dispone che esso è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni.

Per i beni materiali il periodo di fruizione del credito si riduce da 5 a 3 quote annuali; ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è consentita la possibilità di utilizzare il credito d'imposta per gli investimenti nei soli beni strumentali materiali in un'unica quota annuale. Rileviamo che questa previsione potrebbe trovare scarsa applicazione pratica.

Sono riproposte le previsioni in tema di *recapture* dell'agevolazione in caso di cessione dei beni, nonché quelle relative alla documentazione e al monitoraggio degli investimenti.

Con riferimento agli ulteriori crediti d'imposta previsti dal Piano Transizione 4.0, vengono previsti: *i)* l'incremento del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo dal 12% al 20% e un aumento dell'ammontare massimo di beneficio spettante da 3 a 4 milioni di euro; *ii)* l'incremento del credito d'imposta per investimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica dal 6% al 10% e un aumento dell'ammontare massimo del beneficio spettante da 1,5 a 2 milioni di euro; *iii)* l'incremento del credito d'imposta dal 10% al 15% per gli investimenti in progetti di innovazione e *green* e un aumento dell'ammontare massimo del credito d'imposta spettante da 1,5 a 2 milioni di euro.

Viene inoltre prorogato gli anni 2021 e 2022 il **credito d'imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno** (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) con aliquote del: 25% per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro; 35% per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo

di almeno 10 milioni di euro; 45% per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

Nel quadro degli interventi per la ricerca, non risultano invece al momento stanziati risorse per la realizzazione dei progetti di R&S&I industriale promossi dal Mur. Viene invece creato un **“Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR)”**, con una dotazione di 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023, ma da utilizzare solo da parte di università, enti e istituzioni pubbliche di ricerca.

Previsto anche il rafforzamento del credito d'imposta per la **formazione 4.0**, con l'inclusione nella base di calcolo di ulteriori voci di spesa (es. spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione) e l'estensione dell'agevolazione al 2022.

Il DDL contiene anche alcune misure dirette a rafforzare gli **ecosistemi dell'innovazione**, per ora limitati alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, attraverso la riqualificazione o la creazione di infrastrutture materiali e immateriali per lo svolgimento di attività di formazione, ricerca multidisciplinare e creazione di impresa, con la collaborazione di università, enti di ricerca, pubbliche amministrazioni e organizzazioni del terzo settore. Per tali interventi il CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, assegna al Ministero per l'Università e la Ricerca risorse nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione per il ciclo di programmazione 2021-27. Il MIUR, di concerto con il Ministro per il Sud, stabilirà i criteri per il riparto delle risorse, le modalità di accesso al finanziamento e l'ammontare del contributo concedibile.

Tra le azioni si prevede di puntare al rafforzamento della collaborazione con le imprese, all'avvio di laboratori misti e di supporto allo sviluppo di nuove idee imprenditoriali. Si tratta pertanto di una misura in linea con le proposte di Confindustria e ci si augura che possano essere rafforzate assicurando davvero una fattiva partecipazione delle imprese e che possano collegarsi a breve a interventi analoghi sulle altre regioni.

Da evidenziare anche la modifica introdotta alla disciplina dell'agevolazione c.d. **nuova Sabatini**, vale a dire la variazione dell'attuale meccanismo di funzionamento della misura, che prevede la ripartizione su 6 annualità delle agevolazioni (10% il primo anno, 20% dal secondo al quinto e 10% il sesto anno), estendendo a tutte le iniziative l'erogazione in un'unica soluzione, oggi prevista per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a 200 mila euro.

Per sostenere gli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico, nel quadro del PNRR, e in particolare delle missioni strategiche relative all'innovazione e alla coesione sociale e territoriale, è poi istituito nello stato di previsione del MEF il “**Fondo tecnologie e territorio**”, con una dotazione di 500 milioni l'anno per ciascuno dal 2021 al 2025. Tale Fondo eroga contributi agli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature produttive pari al 40% dell'ammontare complessivo di ciascun investimento. I contributi sono cumulabili con altri incentivi e sostegni previsti dalla normativa vigente, nel limite massimo del 50% per ciascun investimento. La gestione del Fondo è affidata a Invitalia.

2. Misure in materia di lavoro

Il DDL proroga fino al 2029, con decalage, l'agevolazione inizialmente pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dalle **imprese operanti del Mezzogiorno**, introdotta con il DL Agosto. Come sottolineato in quell'occasione, si tratta di un intervento che può avere una sua fondata motivazione per assistere in via straordinaria e limitata le imprese operanti nelle regioni svantaggiate a uscire dalla crisi economica prodotta dalla pandemia, ma certamente in una prospettiva strutturale dovrebbe essere più attentamente valutato, specie riguardo all'efficacia nell'attrazione di investimenti e nel sostegno all'occupazione.

Si introduce poi un **incentivo per l'occupazione giovanile**. In particolare, per le assunzioni a tempo indeterminato di under-36, effettuate nel triennio 2021-2023, è riconosciuto un esonero contributivo nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo pari a 6 mila euro. L'esonero è “potenziato” nelle regioni meridionali (Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia e Calabria) e in transizione (Abruzzo, Molise e

Sardegna). Da sottolineare che l'efficacia di queste disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Va segnalato che aumentano i vincoli ai licenziamenti per chi usufruisce dell'incentivo: vengono, infatti, estesi da sei a nove mesi dopo l'assunzione incentivata. Diventano, allora, necessari strumenti per dar modo alle imprese di ricalibrare l'organizzazione aziendale, quali ad esempio le risoluzioni consensuali incentivate; quindi, è necessario prorogare, almeno al 2021, la norma che riconosce la Naspi a queste risoluzioni, altrimenti il vincolo di nove mesi sui licenziamenti non è accettabile. Infine, da un punto di vista "sistematico", la norma appare limitativa e in contrasto con il contratto di espansione (v. *infra*), limitato a imprese con una certa soglia occupazionale.

A questo incentivo si affianca l'esonero contributivo per le **assunzioni di donne**, nella misura del 100% e nel limite massimo di importo pari a 6 mila euro annui. La fruizione del beneficio è condizionata a un incremento occupazionale netto e, come il precedente, la sua efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

È inoltre prorogata di tre mesi (fino al 31 marzo 2021) la possibilità, già prevista fino al 31 dicembre 2020, di rinnovare o prorogare per una sola volta i **contratti a termine senza causale**. L'intervento è da valutare positivamente ma rimane, comunque, troppo limitato.

Prorogato anche il **blocco dei licenziamenti** fino al 31 marzo, con le eccezioni già note. Parallelamente, vengono estesi gli ammortizzatori sociali Covid (v. *infra*).

Anche per quest'anno viene finanziato l'**apprendistato di primo livello nell'ambito del sistema duale**, con la sperimentazione introdotta nel 2017. In tutto vengono stanziati 125 milioni di euro per il 2021 e il 2022.

Viene istituito un Fondo per il potenziamento delle **politiche attive del lavoro** ed il sostegno alla riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di favorire la transizione occupazionale, con una dotazione pari a 500 milioni di euro nell'anno 2021.

Riguardo agli **ammortizzatori sociali per l'emergenza COVID**, vengono stanziati risorse pari a 5,3 miliardi. È da evidenziare, in primis, l'eliminazione della contribuzione addizionale in caso di utilizzo dei trattamenti. Nello specifico, poi, è data possibilità di richiedere la CIGO

COVID, l'assegno ordinario COVID e la cassa integrazione in deroga COVID per 12 settimane, consentendo così ai datori di lavoro la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa per gli eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica.

Viene introdotta, però, una ingiustificata disparità di trattamento tra le imprese che accedono alla Cassa ordinaria COVID (che potranno accedere alle nuove 12 settimane dal 1° gennaio al 31 marzo 2021) e quelle che accedono all'Assegno Ordinario e alla cassa in deroga COVID (che potranno accedere alle nuove 12 settimane dal 1° gennaio al 30 giugno 2021). Le settimane di cassa integrazione ex DL 137/2020 (6 settimane fino al 31 gennaio 2021), se successivi al 1° gennaio, sono computate nelle nuove dodici settimane. I trattamenti sono concessi per tutti gli assunti dopo il 25 marzo 2020 e fino al 1° gennaio 2021.

Viene riconosciuto un ulteriore periodo di esonero contributivo per un massimo di 8 settimane, fruibili entro marzo 2021, per le imprese che non chiederanno trattamenti di integrazione salariale nei limiti delle ore di integrazione salariale fruita a maggio e giugno 2020 (misura introdotta in prima battuta con il DL Agosto).

Sempre in tema di ammortizzatori sociali, è prevista la possibilità, per le imprese che cessano in tutto o in parte l'attività, di accedere ad un intervento di **CIGS finalizzato alla gestione degli esuberi di personale**, per un massimo di 12 mesi a condizione che sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, o laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, o attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata. L'intervento era stato autorizzato per gli anni 2018, 2019, 2020 e viene qui prorogato al 2021-2022.

Viene inoltre prorogata per gli anni 2021 e 2022 anche la possibilità, per le **imprese con rilevanza economica strategica**, anche a livello regionale, che abbiano esaurito la disponibilità di utilizzo della CIGS prevista dalla normativa vigente, in presenza di complessità dei processi di riorganizzazione o di risanamento aziendale o anche di gestione degli esuberi occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di CIGS. L'impresa deve presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordati con la regione interessata.

Ancora, si stanziavano nuove risorse volte al completamento dei piani di recupero occupazionale nelle **aree di crisi industriale complessa**, destinate ai trattamenti di CIGS e di mobilità in deroga nell'anno 2021.

Le misure sopra richiamate rispondono all'urgenza di dare risposte alle situazioni di crisi in corso. Cionondimeno, questi interventi "emergenziali" dovrebbero essere sostituiti da un ampio e razionale quadro di regole, valorizzando le politiche attive accanto agli strumenti di sostegno al reddito.

Il DDL interviene poi in tema di **contratto di espansione interprofessionale**. Da valutare positivamente il rifinanziamento fino al 2023 dei trattamenti di agevolazione all'esodo per i lavoratori cui manchino non più di 5 anni alla pensione. La disposizione, inoltre, amplia le possibilità per le imprese di accedere al contratto di espansione. Per il 2021, infatti, viene modificato il requisito dimensionale, per cui potranno accedervi le imprese che hanno almeno 500 dipendenti (non più 1000). Tale ampliamento dei requisiti appare, tuttavia, limitato e non sufficiente. Lo strumento del contratto di espansione, infatti, se ben riformato, si presta ad essere centrale nella gestione delle transizioni occupazionali verso nuovi modelli di sviluppo (es. green economy, digitalizzazione, decarbonizzazione). Sul punto, Confindustria sta elaborando proposte nell'ambito del PNRR.

Sul versante del **sistema pensionistico**, viene prorogata fino al 31 dicembre 2021 la misura di "Opzione donna". La misura è positiva, in quanto si ritiene che l'eccezione alle ordinarie regole di pensionamento previste per le donne sia giustificata dall'esigenza di tutelare le lavoratrici, con vite caratterizzate da compiti di cura e da carichi familiari generalmente più impegnativi rispetto a quelli degli uomini. Peraltro, l'accesso a questa forma di pensionamento anticipato non comporta un aggravio di spesa per la finanza pubblica, in quanto l'opzione per il regime contributivo puro tendenzialmente non incide sulla tenuta del sistema pensionistico nel medio-lungo periodo. Viene anche prorogata fino al 31 dicembre 2021 la misura dell'APE sociale, tesa a tutelare particolari categorie di lavoratori meritevoli di beneficiare di una riduzione dei requisiti di pensionamento (es. lo svolgimento di attività lavorative particolarmente gravose/rischiose). Infine, si dispone anche che i periodi di lavoro in part-time verticale siano calcolati per intero a fini pensionistici.

In tema di **salute e sicurezza sul lavoro**, il DDL interviene per integrare i benefici riconosciuti ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario. Si stabilisce che il datore di lavoro metta a disposizione dell'Inps la documentazione necessaria per il riconoscimento del beneficio previdenziale a quei lavoratori e l'Inps e l'Inail attivino la relativa procedura amministrativa e il monitoraggio delle domande presentate, per verificare la sostenibilità dell'onere, con possibilità di differire la decorrenza dei benefici pensionistici. Viene, poi, anticipato il trattamento pensionistico a chi ha già ottenuto la certificazione tecnica da parte dell'Inail (senza attendere il monitoraggio Inps). La norma appare risolvere una questione settoriale, per consentire la chiusura di situazioni ancora aperte e disciplinare il riconoscimento della misura secondo canoni di sostenibilità finanziaria (con possibilità di spostamento della decorrenza delle prestazioni).

Sempre in questo ambito, il DDL interviene sul credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, prevedendo che sia utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non più fino al 31 dicembre 2021, con conseguente riduzione dell'autorizzazione di spesa di 1 miliardo di euro. Sempre entro il 30 giugno 2021, i beneficiari di tale misura agevolativa possono optare per la cessione del credito d'imposta.

3. Misure fiscali

Tra gli interventi fiscali si segnala l'**istituzione di un fondo per l'attuazione della riforma del sistema fiscale**, da attuarsi con provvedimenti nel corso del 2021 (con risorse per circa 2,5 miliardi di euro per l'anno 2022 e 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2022), oltre ad un ulteriore incremento dei fondi destinati ad interventi in materia di sostegno della famiglia (per circa 3 miliardi nel 2021 e 5 miliardi a decorrere dall'anno 2022). Viene istituito, altresì, un "Fondo per la fedeltà fiscale" alimentato dalle maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo.

Si dispone, poi, una modifica della disciplina di tassazione dei ristorni dei soci delle società cooperative e l'esclusione, nella misura del 50%, dal reddito imponibile IRES degli utili percepiti da enti non commerciali, a condizione che le somme detassate siano destinate al finanziamento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Significativi gli interventi su *plastic* e *sugar tax* di cui, anzitutto, si posticipa al 1° luglio 2021 l'entrata in vigore. Per quanto attiene alla ***plastic tax*** se ne specifica con maggior dettaglio il perimetro oggettivo e soggettivo di applicazione, si innalza l'importo minimo sotto il quale l'imposta non è dovuta e si alleggerisce il regime sanzionatorio. È previsto anche un allungamento della validità della norma che consente di rimuovere il limite del 50% di plastica riciclata utilizzabile per le bottigliette in PET (oggi tale limite è stato rimosso solo in via sperimentale con il DL agosto cioè fino al 31.12.2021). Rimangono tuttavia irrisolti i nodi segnalati a più riprese da Confindustria e cioè che la misura può recare un carico burocratico di non facile o addirittura impossibile gestione e che non esistono metodi scientifici concreti per accertare il quantitativo di materiale riciclato nei MACSI da cui dipende in concreto il *quantum debeat*.

Con riferimento alla ***sugar tax***, coerentemente e al fine di evitare disparità di trattamento, si include tra i soggetti obbligati al pagamento anche il non residente che richiede la fabbricazione o il confezionamento per suo conto al fine della rivendita; si rende trimestrale (anziché mensile) la dichiarazione per la determinazione dell'imposta e la periodicità del versamento e si alleggerisce il regime sanzionatorio.

In tema di **IVA**, il DDL apporta alcune semplificazioni; nello specifico:

- per i soggetti trimestrali, si allineano i tempi di annotazione delle fatture a quelli di liquidazione dell'imposta;
- dal 1° gennaio 2022 è eliminato l'esterometro ma le operazioni con l'estero dovranno essere comunicate tramite singole trasmissioni da farsi entro i medesimi termini disposti per la fatturazione. Non si tratta di una reale semplificazione in quanto la norma rende obbligatoria la singola trasmissione a SDI (attualmente facoltativa) con tempi, peraltro, ridotti, al fine di consentire all'Amministrazione di ricevere i dati delle operazioni transfrontaliere nei medesimi tempi di quelle nazionali;
- si proroga a tutto il 2021 il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie, consentendo di poter adempiere all'obbligo fiscale mediante la trasmissione dati al STS;

- si dispone sull'utilizzo dei dati ai fini della predisposizione dei documenti precompilati IVA e sulle deleghe agli intermediari

Viene poi chiarita la responsabilità solidale del cedente/prestatore per l'assolvimento dell'**imposta di bollo sulle fatture elettroniche** anche nei casi in cui la fattura sia emessa per suo conto da terzi ed è alleggerito il regime sanzionatorio concernente la **memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi**, rendendolo più coerente al nuovo sistema di trasmissione e alle procedure automatizzate; inoltre, si chiarisce che la memorizzazione elettronica debba avvenire all'ultimazione della prestazione (non all'effettuazione) recependo i principi di certificazione fiscale.

Inoltre, al fine di rimediare alla procedura di infrazione comunitaria, si dispone la rilevanza ai fini IVA di talune operazioni effettuate da alcune associazioni di interesse pubblico, dai membri di organismi senza fine di lucro, effettuate in occasioni di manifestazioni propagandistiche, connesse con la pratica dello sport, ecc.

Allineandosi ad altre misure di incentivo al cashless, si dispone l'erogazione dei premi correlati alla **lotteria dei corrispettivi** solo nei casi in cui l'acquisto sia effettuato tramite mezzi elettronici; inoltre, in via interpretativa, la norma chiarisce che i rimborsi erogati ai soggetti che effettuano acquisti tramite cashless non concorrono al reddito imponibile e non sono soggetti ad alcun prelievo erariale.

Si prosegue un percorso avviato da anni volto a contrastare le frodi nel settore dei carburanti con apposite previsioni di automazione dei controlli; si consente, inoltre, di sfruttare i sistemi automatizzati e il sistema di fatturazione elettronica al fine di prevenire le **frodi connesse alla figura dell'esportatore abituale**, creando un automatismo che previene casi di errata fatturazione in capo al fornitore dell'esportatore abituale non legittimo.

Non risultano accolte talune richieste in merito al rinvio dell'operatività del nuovo **canone patrimoniale unico** sostitutivo della TOSAP/COSAP e imposta di pubblicità, sollecitate dalle imprese fornitrici di servizi di pubblica utilità.

Allo stesso modo, è assente un intervento sul rimborso delle addizionali sulle **accise dell'energia elettrica** per gli anni 2010 e 2011, più volte sollecitato da Confindustria.

4. Liquidità e patrimonializzazione delle imprese

Viene prorogata al 30 giugno 2021, in coerenza con la proroga del Temporary Framework, **Garanzia Italia di Sace**. Inoltre, la misura viene rafforzata prevedendo:

- la possibilità di garantire operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell'impresa beneficiaria, purché il finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione. Misura positiva, proposta anche da Confindustria;
- l'estensione della copertura alle operazioni di cessione di crediti pro-soluto; misura positiva, proposta da Confindustria.

Viene poi previsto che dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, le garanzie di SACE a beneficio di imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, sono concesse a titolo gratuito.

La previsione è volta ad avvicinare le condizioni della garanzia SACE a quelle del Fondo (che non potrà più garantire midcap dal 1° marzo 2020). Tuttavia, tale avvicinamento non è completo; resta infatti, per le midcap che accederanno alle coperture di SACE, il pesante obbligo - più volte contestato da Confindustria - di gestire i livelli occupazionali con accordi sindacali. Va peraltro verificata la possibilità per SACE di passare dalla gestione di un flusso contenuto di operazioni (meno di 900 in 8 mesi) a un flusso stimabile in circa 10 mila operazioni annue.

Si prevede poi, che a decorrere dal 1° luglio 2021, le midcap possano accedere alle garanzie a mercato di SACE, dunque onerose, con coperture fino al 70%.

Sempre con riferimento all'operatività a mercato di SACE, viene inoltre specificato che la stessa potrà comprendere anche la concessione di garanzie su prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle imprese.

Le misure straordinarie del **Fondo di Garanzia per le PMI** previste dall'articolo 13 del DL Liquidità, vengono prorogate al 30 giugno 2021, salvo quelle destinate alle midcap (individuata come imprese con numero di dipendenti compreso tra 250 e 499), che vengono prorogate solo fino al 28 febbraio 2021.

Il Fondo è inoltre rifinanziato con 500 milioni per il 2022, 1 miliardo per il 2023, 1,5 miliardi per il 2024, 1 miliardo per il 2025 e 500 milioni per il 2026. Si tratta di un ammontare che appare congruo ad assicurare continuità all'operatività del Fondo, anche mantenendo inalterata la copertura delle midcap. Obiettivo dichiarato dalla relazione illustrativa è quello di una progressiva migrazione delle garanzie per finanziamenti concessi in favore delle midcap sullo strumento "Garanzia Italia" SACE e di alleggerire la pressione sul fabbisogno di risorse del Fondo. Va tuttavia ribadito quanto sopra evidenziato in merito al fatto che sarebbe stato al contrario necessario, come chiesto da Confindustria, rendere strutturale l'estensione della copertura delle midcap da parte del Fondo e che tale copertura incide in misura estremamente contenuta sul fabbisogno del Fondo stesso.

È inoltre prevista la proroga della **moratoria di legge dei finanziamenti alle PMI** dal 31 gennaio al 30 giugno 2021. La proroga è automaticamente concessa, salvo espressa rinuncia da parte dell'impresa che deve avvenire entro il 31 gennaio 2021, a tutte le PMI che, alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, hanno già richiesto la sospensione. Le PMI che non abbiano ancora richiesto la sospensione dei finanziamenti possono farlo entro il 31 gennaio 2021. La misura è positiva e in linea con le richieste di Confindustria che aveva proposto una proroga al 30 settembre. Resta ora da verificare se per le sospensioni prorogate le banche potranno continuare ad avvalersi delle flessibilità concesse dall'EBA nel trattamento di tali esposizioni.

Viene rifinanziato e prorogato per tutto il 2021 il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla **quotazione delle PMI**. Si tratta di una richiesta di Confindustria, anche se non è prevista l'estensione alle midcap.

È prorogata al 30 giugno 2021, in coerenza con la proroga del Temporary Framework, la misura dell'articolo 35 del DL Rilancio che prevede la prestazione, da parte di SACE, di garanzie a supporto delle imprese di **assicurazione dei crediti commerciali a breve**

termine, al fine di assicurare la continuità dell'erogazione di servizi di assicurazione del credito commerciale a favore delle imprese colpite dalla pandemia. L'articolo 35 è una misura sollecitata da Confindustria e la proroga della stessa è pertanto positiva.

Si apportano alcune modifiche alle misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese relative al **Fondo Patrimonio PMI** introdotto dal DL Rilancio, gestito da Invitalia, e finalizzato a sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione. Tra le altre cose, la norma proroga al 30 giugno 2021 il termine per deliberare gli aumenti di capitale agevolati ed estende la possibilità di accedere al Fondo alle imprese in difficoltà prima del 31 dicembre 2019, oltre a chiarire che sono ammesse le imprese che, successivamente a tale data, hanno in corso una procedura di concordato preventivo in continuità e che si trovano in uno stato di regolarità contributiva e fiscale. La misura resta comunque di difficile applicazione, sia per i requisiti di accesso, sia in quanto gli importi relativi agli strumenti finanziari sottoscritti si cumulano con le garanzie e con i tassi agevolati eventualmente già concessi ai sensi del Temporary Framework.

Nell'ambito delle misure a sostegno della ricapitalizzazione delle imprese si segnala l'introduzione di un credito di imposta per le operazioni di **aggregazione aziendale** (fusione, scissione o conferimento) deliberate nel 2021. In particolare, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e conferitario, è consentita la trasformazione delle DTA (anche non iscritte a bilancio) in un credito di imposta (entro determinate soglie), per le componenti riferibili alle perdite fiscali pregresse e alle eccedenze ACE. Sono previste regole specifiche per i soggetti che partecipano al consolidato (con riferimento al trasferimento delle perdite e alle eccedenze ACE) e per società con rapporti di partecipazione e/o controllo. Sono escluse le società in dissesto, rischio dissesto e insolvenza. L'agevolazione spetta solo per società operative da almeno 2 anni, in una sola occasione. È utilizzabile in compensazione senza vincoli, cedibile o rimborsabile. La trasformazione è condizionata al pagamento di una "commissione" pari al 25% delle DTA trasformate, da versare in 2 rate.

5. Coesione e Mezzogiorno

In tema di coesione territoriale e di sviluppo del Mezzogiorno, oltre a quanto precedentemente segnalato in tema di decontribuzione degli oneri previdenziali sugli occupati esistenti e di maggiore durata della decontribuzione totale per le nuove assunzioni delle imprese del Mezzogiorno, il DDL provvede innanzitutto a predisporre le risorse finanziarie a sostegno del ciclo di programmazione 2021-2027.

Viene infatti assicurata la copertura del cofinanziamento nazionale degli interventi nazionali e regionali dei **Fondi strutturali europei** 2021-2027 per 39 miliardi di euro (2 miliardi per il 2021, 2,5 miliardi di euro per il 2022, 4,624 miliardi di euro per il 2023, 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, 3,3 miliardi per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 3,276 miliardi per l'anno 2030).

È poi disposta la dotazione aggiuntiva del **Fondo per lo sviluppo e la coesione** (FSC) per il periodo di programmazione 2021-2027 in 50 miliardi di euro (4 miliardi di euro per il 2021, 5 miliardi annui dal 2022 al 2029 e 6 miliardi per il 2030), da distribuire secondo la chiave di riparto 80% nelle aree del Mezzogiorno e 20% nelle aree del Centro-Nord. Sarà data priorità alle azioni e agli interventi previsti nel Piano Sud 2030, in coerenza con gli obiettivi dei Fondi strutturali europei e con le missioni del PNRR, secondo principi di complementarità e addizionalità.

Viene inoltre prorogato il **credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno** fino al 31 dicembre 2022. La dotazione finanziaria annua è pari a 1,053 miliardi di euro (mentre fino al 2020 era di 617 milioni di euro) per gli anni 2021 e 2022.

In tema di coesione territoriale, sono da segnalare alcune misure a sostegno delle **aree interne**. Riguardo i **contratti di sviluppo del settore turistico**, sono ridotte le soglie minime dei programmi di investimento da 20 a 7,5 milioni di euro per le spese ammissibili e da 5 a 3 milioni di euro l'importo minimo degli investimenti realizzati dal soggetto proponente. Viene inoltre introdotta una modifica procedurale per rendere più semplice e più veloce l'attuazione della **Strategia Nazionale per le Aree Interne**, sostituendo lo strumento degli Accordi di Programma Quadro con quello della Programmazione Negoziata.

6. Infrastrutture e trasporti

In tema di infrastrutture, viene istituito il **Fondo perequativo infrastrutturale**, con una dotazione complessiva di 4,6 miliardi di euro per il periodo 2022-2033 (100 milioni per il 2022, 300 milioni annui per gli anni dal 2023 al 2027, 500 milioni annui per gli anni dal 2028 al 2033). La misura sarà applicata a seguito della ricognizione delle dotazioni esistenti (riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, la rete stradale, autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale, idrica, elettrica e digitale e di trasporto e distribuzione del gas) e della definizione degli standard per la perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi da garantire all'utenza.

Viene riformulata l'assegnazione, per il periodo 2021-2034, di contributi per investimenti per la **realizzazione di opere pubbliche delle regioni a statuto ordinario** (messa in sicurezza degli edifici e del territorio, viabilità e messa in sicurezza delle strade, sviluppo di sistemi di trasporto pubblico, rigenerazione urbana e riconversione energetica verso fonti rinnovabili, infrastrutture sociali e bonifiche ambientali dei siti inquinati) nel limite di 135 milioni di euro per il 2021, 435 milioni per il 2022, 424,5 milioni per il 2023, 524,5 milioni per il 2024, 124,5 milioni per il 2025, 259,5 milioni per il 2026, 304,5 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, 349,5 milioni per il 2033 e 200 milioni per il 2034.

In relazione agli effetti della disciplina operativa per la gestione dei **servizi di trasporto scolastico** a seguito dell'emergenza Covid, viene istituito un Fondo, presso il MIT, con una dotazione di 150 milioni di euro per il 2021 per garantire l'erogazione dei servizi. Vengono inoltre finanziati i servizi aggiuntivi di TPL, anche regionale, necessari ad adempiere alle Linee Guida sul trasporto scolastico e garantire l'adeguamento alle misure anti-Covid, con l'istituzione, presso il MIT, di un Fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per il 2021.

A sostegno del settore dei **servizi di trasporto di linea** di persone su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico e mitigazione degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il MIT un fondo con

una dotazione di 20 milioni di euro per il 2020 e di 20 milioni per il 2021, destinati a compensare i danni subiti dalle imprese a seguito delle misure di contenimento del contagio e al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing di veicoli nuovi.

In materia di **porti e trasporti marittimi**, per il 2021 sono aumentate di ulteriori 63 milioni le risorse destinate alle Autorità di sistema portuale per i mancati introiti derivanti dai diritti di porto dovuti al calo del traffico e di 5 milioni per compensare le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone, dei passeggeri e dei crocieristi. È estesa fino al 30 aprile 2021 la deroga all'esercizio di servizi di cabotaggio marittimo con navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale per servizi crocieristici. Inoltre, è estesa fino al 30 aprile 2021 l'esenzione dagli oneri previdenziali e assistenziali, nel limite di spesa di 35 milioni di euro per il 2021, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali. Ancora, è prevista un'ulteriore dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 per compensare le imprese armatoriali, che operano con navi di bandiera italiana, impiegate nei trasporti di passeggeri e combinati di passeggeri e merci via mare. È poi istituito presso il MIT un fondo con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro, per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi per decremento passeggeri sbarcati e imbarcati. Con decreto MIT-MEF sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione alle imprese titolari di concessioni demaniali. La misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

In materia di **trasporto ferroviario merci**, è autorizzata la spesa 5 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri e operatori del trasporto multimodale.

Il DDL assegna, poi, ulteriori 46 milioni di euro per finanziare il **"marebonus"** e 66 milioni di euro per finanziare il cosiddetto **"ferrobonus"**. La misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea

In tema di **sostegno al settore ferroviario**, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 a sostegno delle imprese che effettuano servizi di

trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico, per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza. È altresì autorizzata la spesa di 20 milioni per il 2021 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., per la riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura, allo scopo di sostenere la ripresa del traffico ferroviario.

Per promuovere la **mobilità sostenibile**, in particolare incentivando l'acquisto della categoria di veicoli elettrici o ibridi nuovi di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, è rifinanziato il relativo contributo nel limite di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2023 e di 30 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2026.

7. Altre misure

In materia di **politiche per la salute**, si segnalano come rilevanti:

- il finanziamento pubblico del SSN per il 2021 pari a 120,370 miliardi di euro, con un incremento di oltre 822 milioni rispetto al livello di finanziamento a legislazione vigente;
- l'aumento del 27% della retribuzione dei medici dipendenti del SSN;
- l'introduzione di un'indennità di specificità infermieristica quale parte del trattamento economico fondamentale degli infermieri dipendenti del SSN, a valere dal 2021, del costo complessivo annuo di 335 milioni di euro;
- una ulteriore spesa di 70 milioni di euro per il 2021 da riservare ai medici di famiglia e ai pediatri di libera scelta per l'esecuzione dei tamponi antigenici rapidi;
- oltre 100 milioni di euro l'anno, per il periodo 2021-2025, per i contratti di formazione specialistica dei medici;
- 2 miliardi di euro per il rifinanziamento del programma di investimenti per l'edilizia sanitaria e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico;

- la significativa rimodulazione dei tetti di spesa farmaceutica fra spesa convenzionata ed acquisti diretti che, ove confermata, consentirebbe un maggior utilizzo del complesso delle risorse pubbliche per la farmaceutica e ridurrebbe l'onere del pay-back per le imprese farmaceutiche operanti nel settore degli acquisti diretti (es. farmaci oncologici). La norma costituirebbe un importante obiettivo raggiunto a seguito dell'azione congiunta di Farindustria-Confindustria. In particolare, la misura sui tetti di spesa farmaceutica specifica che la rimodulazione, per l'anno 2021, è subordinata all'integrale pagamento da parte delle aziende farmaceutiche degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica (pay-back) dell'anno 2018 entro il 31 gennaio 2021 e che, in caso di certificazione negativa, resteranno in vigore i valori percentuali dei tetti previsti dalla normativa vigente;
- allo stesso modo, la rimodulazione dei tetti per l'anno 2022 viene subordinata all'integrale pagamento da parte delle aziende farmaceutiche degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica SSN per l'anno 2019 entro il 30 giugno 2021;
- la revisione della regolamentazione della mobilità sanitaria fra Regioni.

Riguardo alle misure di **sostegno all'export**, il DDL dispone il rifinanziamento del fondo 394/81, gestito da Simest, e dedicato alla concessione di finanziamenti agevolati per progetti di internazionalizzazione e patrimonializzazione delle imprese esportatrici. Viene rifinanziato anche il Fondo di promozione integrata, che prevede la concessione di una quota a fondo perduto del suddetto finanziamento agevolato gestito da Simest.

Tuttavia, l'ammontare dei finanziamenti previsti non riuscirebbe a soddisfare le domande che le imprese hanno presentato a Simest nel 2020, tantomeno a poter prevedere una riapertura del portale Simest per il 2021. Le domande presentate nel corso dell'anno sono state infatti 13.000, per un controvalore pari a 4 miliardi di euro, a fronte dei circa 2,8 miliardi di euro stanziati complessivamente nel 2020. Il superamento delle risorse a disposizione ha costretto SIMEST a interrompere la ricezione di nuove istanze, nonostante il forte interesse mostrato dal sistema associativo. Pertanto, per il 2021 occorrerebbe uno stanziamento aggiuntivo pari a circa 1,2 miliardi di euro complessivi.

In tema di **education**, vengono stanziati risorse a favore dell'accesso all'istruzione da parte dei privi di mezzi. In totale, si tratta di circa 280 milioni per il 2021-2026, distribuiti in quote decrescenti sulle diverse annualità. Sul tema dell'innovazione digitale, confermata per il 2021 la spesa di 8,2 milioni, già prevista dal Piano Scuola Digitale (2016), a supporto dell'attività degli "animatori digitali", ossia docenti che hanno il ruolo di guidare l'innovazione didattica delle scuole: secondo gli elenchi ministeriali sono 8.303, uno per ogni scuola; pertanto ogni scuola riceverà (come nell'ultimo anno) circa 1.000 euro, una somma insufficiente considerando le necessità (anche di formazione dei docenti) della didattica digitale in una fase di pandemia. Sulle dotazioni tecnologiche è prevista una spesa di 12 milioni per un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, comprese quelle per la gestione del personale. Sull'edilizia scolastica, invece, si semplificano alcune procedure (ad esempio degli enti locali), non solo al fine della manutenzione straordinaria, ma anche della messa in sicurezza e della costruzione di nuovi edifici.

Con riferimento all'università, vengono stanziati ulteriori risorse per il Fondo di Finanziamento Ordinario-FFO (165 milioni) e per il diritto allo studio (10 milioni). Si aggiungono anche ulteriori 34,5 milioni al fondo per le emergenze Covid, sempre dedicato all'Università. Tuttavia, nella bozza di DDL **non si registrano interventi dedicati agli ITS**.

Presso il MISE viene istituito il "Fondo a sostegno dell'impresa femminile", per promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'**imprenditoria femminile**, nonché la diffusione dei valori di imprenditorialità tra la popolazione femminile. Il Fondo è diretto a finanziare l'avvio di attività con specifica attenzione ai settori dell'alta tecnologia, programmi e iniziative per la diffusione di cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile, programmi di formazione e orientamento verso materie e professioni in cui la presenza femminile va adeguata alle indicazioni di livello comunitario e nazionale. La dotazione iniziale del Fondo è stabilita in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Viene, altresì, costituito, sempre presso il MISE, il **Comitato Impresa Donna**. Il Comitato è chiamato a elaborare le linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo e a formulare raccomandazioni in materia di imprenditorialità femminile e sui temi della presenza femminile nell'impresa e nell'economia. Per la definizione delle modalità di composizione del Comitato, si rinvia a un

successivo decreto del MISE e del Ministro per le Pari Opportunità: l'auspicio è che la composizione sia riferita alle organizzazioni che promanano dal mondo produttivo, allo scopo di conferire a questo Comitato un imprinting molto operativo sul tema dello sviluppo dell'imprenditoria femminile. Positiva anche l'istituzione di un Fondo per il sostegno dell'impresa femminile, l'attenzione all'alta tecnologia e al mondo STEM. Tuttavia, la dotazione iniziale del Fondo appare particolarmente esigua rispetto alle finalità che si propone.

Tra le **numerose, ulteriori misure agevolative**, si menziona il potenziamento del credito d'imposta per le imprese di distribuzione in ambito cinematografico, nonché del credito di imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi e la proroga, per il biennio 2021-2022, del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari su quotidiani, periodici ed emittenti televisive, del credito d'imposta per la vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e del credito d'imposta per i servizi digitali; viene, altresì, riconosciuto - per gli anni 2021-2022 - alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, il credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali di cui al DL Crescita.

Si interviene poi sulla disciplina delle locazioni brevi, con applicazione della cedolare secca al 21% nelle sole ipotesi destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d'imposta.

Si modificano anche le modalità di ripartizione alla Guardia di Finanza dei proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie comminate per violazioni fiscali, doganali e in materia di giochi e si incrementa di 15 milioni annui la quota di risorse incentivanti legate all'attività di contrasto all'evasione e incremento della *compliance* destinate al Fondo Assistenza della stessa Guardia di Finanza.

Si introduce, infine, un apposito credito di imposta per incentivare il c.d. "vuoto a rendere" per gli imballaggi contenenti liquidi; la norma riconosce un contributo a fondo perduto agli utilizzatori aventi la sede operativa all'interno di una zona economica ambientale.